



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 103 del Registro

del 22.8.2016

Oggetto: Ricorsi avanti la Commissione Tributaria di Agrigento promossi da Cammalleri Angelo - **Nomina legale.**

ANNO 2016

L'anno duemilaesedici, il giorno 22 del mese di SETTEMBRE, alle ore 13,00, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
- AMATO PASQUALE	<i>Sindaco</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- MOGAVERO PROVVIDENZA M.	<i>Vice Sindaco</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- SFERLAZZA ERNESTO	<i>Assessore</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- BELLANTI CLAUDIA	<i>Assessore</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- LUMIA GIUSY	<i>Assessore</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale d.ssa CONCETTA RIGLIA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso:

Che con distinti ricorsi pervenuti tramite notifica al Comune di Palma di Montechiaro, in data 03/06/2016, prot. nn. 19732 – 19731 – 19784 – 19780 - , il Sig. Cammalleri Angelo ha proposto ricorsi, con contestuale istanza di sospensione, istanza di discussione in pubblica udienza e istanza ai sensi dell'art.17-bis del D.Lgs 546/1992, innanzi alla Commissione Tributaria di Agrigento rispettivamente avverso:

- avviso di accertamento d'ufficio n. 47/2016 per IMU 2013;
- avviso di accertamento d'ufficio n. 48/2016 per IMU 2012;
- avviso di accertamento d'ufficio n. 50/2016 per I.C.I. 2010;
- avviso di accertamento d'ufficio n. 49/2016 per I.C.I. 2011;

Considerate infondate le motivazioni esposte nei ricorsi in fatto e in diritto;

Considerato necessario, al fine di evitare danni all'Ente, di costituirsi nei predetti giudizi proponendo ogni utile azione a tutela degli atti emessi dal Comune di Palma di Montechiaro;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Agrigento nei ricorsi proposti da Cammalleri Angelo, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:


Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanze

La Giunta



Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Agrigento nei ricorsi proposti da Cammalleri Angelo, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Tributi

COPIA

**ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
AGRIGENTO**

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE
ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA
E ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 17-BIS D.LGS N. 546/1992**

Il Sig. CAMMALLERI ANGELO, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 25.12.1943, codice fiscale CMMNGL43T25G282J, residente in Palma di Montechiaro (AG), via Madonna Alotto n.7, rappresentato e difeso per procura conferita a margine del presente atto dall' Avv. Anna Lisa Riggi, codice fiscale RGGNLS72M64AO89Q, (tel. 0922-602074, fax n. 0922-602074, PEC annalisariggi@avvocatiagrigento.it), con studio sito in Agrigento (AG). Via Regione Siciliana 3, presso il quale è elettivamente domiciliata

Nomino mio procuratore difensore nel presente giudizio e in quelli eventuali impugnazione, opposizione esecuzione, l'Avv. Anna L. Riggi, eleggendo domicilio presso il suo studio Agrigento, Via Regione Siciliana n. 3. Conferisco allo stesso difensore ogni ampia facoltà di legge inerenti al mandato alle liti, compresa quella di chiamare terzi in causa, proporre domanziamenti riconvenzionali, proporre istanza ai sensi dell'art.17-bis D.L.gs. n. 546/92, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunce e far sostituire occorrendo.

CONTRO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO – Ufficio Tributi – in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palma di Montechiaro (AG), via Fiorentino n.89.

In ossequio al D.Lgs. 196/2003 dichiaro di avere ricevuto il trattamento dei dati conferiti nel presente atto che presuppone l'archivio dello studio sopra i dati raccolti che riguardano unicamente il cliente e sono utilizzati solo ai fini del svolgimento dell'attività professionale inerente al mandato. Con la firma del presente procura autorizzo altresì l'Avv. Riggi al trattamento di tutti i dati sensibili utili allo svolgimento del presente incarico.

PER L'IMPUGNAZIONE

dell'avviso di accertamento d'ufficio n. 49 del 24.02.2016, notificato in data 04.04.2016 relativo al pagamento ICI per l'anno 2011.

FATTO

Il ricorrente riceveva, in data 04.04.2016, l'avviso di accertamento n. 49 del 24.02.2016 con cui si contestava il mancato pagamento dell'imposta ICI riferito all'anno 2011, per un totale di € 1.446,00 comprensivi di sanzioni e interessi.

annalisa riggi

Il suddetto avviso, che con il presente atto si impugna integralmente, veniva emesso dal Comune di Palma di Montechiaro – Ufficio Tributi – relativamente all'Area fabbricabile 71339, individuata catastalmente al Foglio di mappa n. 29, particella 654; all'Area fabbricabile 61900, individuata catastalmente al Foglio di mappa n. 29, particella 753.

Vera ed autentica la superiore firma
Avv. Anna Lisa Riggi

Anna Lisa Riggi

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale

TIPO - E

PROT. N. 0019780
del 06/06/2016



Tanto premesso in fatto, con il presente ricorso il signor Cammalleri Angelo, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per i seguenti

MOTIVI

1. Nullità dell'avviso di accertamento per mancata comunicazione preventiva alla notifica dell'avviso di accertamento e/o sanzioni illegittime.

Il ricorrente non ha mai avuto notificata preliminarmente la variazione di destinazione d'uso da terreno agricolo ad area fabbricabile, ne consegue che la irrogazione della sanzione per omessa denuncia si palesa manifestamente illegittima ed arbitraria, e perciò degna di annullamento, travolgendo tale vizio inevitabilmente l'atto impugnato.

Di conseguenza, l'operato dell'Amministrazione, che ha omesso di comunicare preventivamente la variazione di destinazione, non è stato improntato a principi di correttezza e legalità, non permettendo di conoscere gli atti e documenti in possesso della stessa amministrazione per i quali si procedeva alla variazione di cui sopra. (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. 24 gennaio 2007 n. 1540).

Ed inoltre, va evidenziato che il ricorrente anche per gli anni a seguire e precedenti (2010, 2012 e 2013) ha avuto notificati avvisi di accertamento aventi il medesimo oggetto (omessa denuncia) .

Pertanto, trattandosi di violazioni dello stesso tipo riferite a periodi di imposta diversi, andava applicato comunque il principio della continuazione di cui al comma 5 dell' art. 12 del D. Lgs. 472/97. Ciò non è avvenuto nel caso de quo.

Le sanzioni irrogate violano il "principio della non ultrattività della sanzione", trattandosi infatti, così facendo di un "cumulo materiale" e non del "cumulo giuridico" previsto invece dal nuovo impianto sanzionatorio voluto dal legislatore con l'art. 12 del D.L.gs. 472/97, che prevede un'unica sanzione, congruamente maggiorata, in armonia quindi con quanto previsto dall'art.3 dello stesso decreto (*favor rei*) .

2. Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione in violazione dell'art. 7 della Legge n.212/2000 Statuto del Contribuente e dell'art. 1 co. 162 della Legge n. 296/2006.

L'art. 7 della Legge n.212/2000 – lo statuto del Contribuente- dispone che: “*Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama*”.

Tale obbligo è ribadito dall'art. 1, co.162 della Legge n.296/2006 che recita: “*Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale*”.

Contrariamente al disposto di legge, l'avviso che si impugna è carente di qualsiasi tipo di motivazione specifica, relativa alla reale situazione del contribuente e lo stesso atto fa esclusivo riferimento a premesse infondate, ciclostilate, contraddittorie, assolutamente non afferenti al caso di specie e, dunque prive di qualsivoglia riscontro.

Primariamente, va rilevato che l'atto in sé reca una profonda contraddizione perché se da un lato asserisce a pag. 1 la presenza della dichiarazione “*Vista la dichiarazione presentata dal contribuente*”, dall'altro - sempre nella stessa pagina- si contraddice affermando l'esatto opposto: “*Accertato che il contribuente in indirizzo non ha presentato la dichiarazione/denuncia relativa all'immobile*”.

Delle due l'una: le due affermazioni sono inconciliabili.

Ciò rende evidente la assoluta carenza e mancanza di idonea motivazione, che rende l'atto irreversibilmente nullo.

Ogni atto tributario infatti deve permettere al contribuente di conoscere

chiaramente la natura e l'ammontare della pretesa.

Tale funzione viene assolta dall'obbligo di motivazione.

"...l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in modo tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa" (cfr. Cass. Sez. trib. 21564/2013).

Sotto altro profilo, l'avviso di accertamento, oltre ad essere carente di motivazione, richiama la deliberazione del C.C. n.30 del 21.05.2014, ed altra documentazione non precisata, omettendo tuttavia di allegarla né integralmente né parzialmente o anche solo riportando il contenuto, incorrendo così nella violazione del combinato disposto degli art.7 della legge 212/2000 e dell'art.1, comma 162, L.296/2006 .

La mancata allegazione della deliberazione consiliare de qua non consente perciò stesso al ricorrente di assumere una adeguata difesa.

Anche il riferimento ai dati forniti dal Ministero, alla documentazione giacente presso l'Ufficio Tributi, ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e a quelli del Concessionario della Riscossione è generico ed assolutamente privo di riscontro documentale ed allegazione.

Ciò rende l'atto irreversibilmente nullo ed illegittimo.

Incomprensibile risulta altresì la base di calcolo effettuata per procedere alla liquidazione dell'imposta e della sanzione che viene irrogata nella misura del 100%.

Anche sotto questo profilo l'atto è illegittimo e merita di essere annullato.

3.Nullità dell'avviso di accertamento per mancata indicazione di tutti gli strumenti di difesa previsti a tutela del contribuente così come prescritto dall'art. 7 comma II lett. b) della Legge n. 212/2000 statuto del contribuente.

L'art. 7 lettera b) della Legge n. 212/2000- Lo statuto del Contribuente- dispone che al fine di garantire una chiara lettura dell'atto amministrativo, lo stesso deve

indicare tutti gli strumenti di difesa che la legge pone a favore del cittadino che viene investito da un avviso di accertamento.

Nel caso di specie il regolamento del Comune di Palma di Montechiaro all'art.19 comma 2 prevede che: *“ Sono altresì applicati secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.218 e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme ”*.

Quindi il contribuente ha la facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione affinché possa definire in contraddittorio le imposte dovute, in modo da evitare l'insorgere di una lite tributaria, sicuramente più onerosa per lo stesso contribuente.

L'atto di accertamento emesso dal Comune di Palma di Montechiaro, oggetto del presente ricorso, non prevede tale forma di tutela, quindi al contribuente viene tolta la possibilità di proporre, in sede di adesione, le proprie motivazioni precludendo così una forma di tutela prevista a favore dello stesso, peraltro come disciplinato dallo statuto del contribuente.

La mancata indicazione, nell'avviso di accertamento di tale strumento viola l'art 6 della legge 212 e pertanto deve ritenersi nullo e/o annullabile.

4.Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza del presupposto oggettivo del tributo art. 1, art. 5 del d. lgs. 504 /92.

Secondo l'art. 1 d. lgs. 504/92, co 2: *“presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili...”*, quindi ai fini dell'assoggettamento all'ICI la sussistenza del presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati o aree fabbricabili.

Nel caso di cui si tratta, il Comune di Palma di Montechiaro ha sottoposto a tassazione l'area in questione, basandosi sulla avvenuta adozione del piano regolatore generale e, quindi, sul principio di “potenzialità edificatoria”, ovvero su di una proiezione futura che non tiene conto del *“valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione”*, come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92, ma solo di una mera astratta potenzialità, di cui, però, non c'è traccia nelle norme di riferimento.

Invero, la potenzialità edificatoria è un concetto astratto e disancorato dalla realtà.

Nel caso che qui interessa, va detto che il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del Comune di Palma di Montechiaro, che ha incluso il terreno di che, trattasi nella Zona, "C1" – Aree di espansione urbana, è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'1 aprile 2005.

Il P.R.G. ed il regolamento edilizio sono stati approvati con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'8 febbraio 2007, pubblicato nella G.U.R.S. Parte Prima del 20 aprile 2007 n. 17, che si produce.

Il decreto di approvazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, e l'art. 23 del Regolamento Edilizio Comunale, cui rimanda, subordinano l'edificazione nelle Zone "C1" – Aree di espansione urbana – dove, come detto, ricade il terreno interessato, all'approvazione *"di piani esecutivi estesi all'intera porzione di zona territoriale omogenea C1 delimitata da strade o aree a diversa destinazione, ovvero ad ambiti di più ridotta dimensione, sempre che il Consiglio accerti, in sede di approvazione, la mancanza di pregiudizio per i proprietari delle aree residue all'interno dell'isolato"*.

Il predetto articolo stabilisce, fra l'altro, che *"all'interno del piano esecutivo, oltre agli eventuali spazi per la viabilità, dovranno reperirsi spazi relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura di 12 mq per ogni ottanta metri cubi di costruzione."*

Allo stato, malgrado siano già trascorsi oltre undici anni dall'adozione del P.R.G., e nove dalla sua approvazione, il necessario piano esecutivo non è stato approvato, e non per inerzia del ricorrente.

Conseguentemente nei terreni di che trattasi non è possibile edificare, per cui fino all'approvazione del piano per gli stessi va mantenuta la destinazione d'uso agricola esistente alla data di adozione del P.R.G.

Peraltro effettivamente il terreno, come risulta in maniera inequivocabile dall'allegata documentazione fotografica ed aereofotogrammetrica, è utilizzato per fini agricoli.

Malgrado ciò, però, il Comune ha proceduto ad accertare la tassabilità dell'area come edificabile semplicemente in conseguenza dell'adozione del P.R.G., effettuata dal Consiglio Comunale nel 2005, ed approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica nel 2007.

Il Comune, quindi, ha richiesto il pagamento dell'imposta a seguito della semplice

qualificazione del terreno di che trattasi come edificabile sulla base dello strumento urbanistico generale.

Non può non evidenziarsi, però, che, nonostante siano passati ormai più di 11 anni dall'adozione del P.R.G., e 9 dalla approvazione da parte dell'Assessorato Regionale, il Comune non ha ancora oggi provveduto ad approvare il piano esecutivo, condizione "sine qua non" per utilizzare il terreno in questione quale area edificabile, secondo la destinazione riconosciutagli dal P.R.G..

E' di tutta evidenza che tale situazione di fatto ha eliso le potenzialità edificatorie del terreno, che, a causa della mancata approvazione del piano esecutivo, nel 2011 non poteva essere utilizzato a fini edificatori, come, peraltro, non lo può essere a tutt' oggi.

Il Comune, pertanto, pretende di sottoporre il terreno, che per i motivi anzidetti solo sulla carta avrebbe una potenzialità edificatoria, ad una imposta sostanzialmente non dovuta ed, invero, assolutamente eccessiva.

Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione precisando che, in materia di ICI, il prelievo fiscale di un terreno edificabile che non ha ancora ultimato tutta la procedura di approvazione per diventare effettivamente tale, non può essere paragonato ad un terreno edificabile già perfetto. (Cass. Civ., SS.UU. del 28/9/2006 n. 25506).

L'atto impugnato invece non ha considerato la reale capacità contributiva dell'area edificabile posseduta in quel determinato anno di imposta, di fatto praticamente inedificabile per mancanza dei relativi strumenti urbanistici attuativi, mancanza che inevitabilmente incide come elemento di valutazione, ovviamente al ribasso, del "valore in comune commercio" delle aree fabbricabili, atteso che, come detto, il terreno in questione non era in concreto sfruttabile dal punto di vista edificatorio.

Inoltre deve sottolinearsi che il Comune ha fatto genericamente riferimento ad una stima del valore venale medio delle aree ricadenti nella zona urbana che interessa il terreno in questione, senza provvedere, però, ad alcun accertamento specifico, limitandosi, invece, in sede di determinazione del valore venale delle aree edificabili, avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 21/5/2014 modificata ed integrata con delibera n. 79 dell' 11/12/2014, che si allega, a stabilire che i terreni delle "Zone C1 – Aree di espansione urbana – Semicentrale/ZONA A VALLE DELLA VIA CARLO MARX – CONTRADA

ORTI LA CORSA – CONTRADA BRANCATELLO”, hanno un valore venale di € 81,00/mq per le aree urbanizzate e di € 59,00/mq per quelle non urbanizzate.

Inoltre, come rilevasi dalla pag. 10 del foglio allegato alla delibera n. 79/2014, che si produce, tali valori sono stati determinati attribuendo al suolo edificabile un valore pari al 15% del valore edificabile realizzabile, a sua volta determinato sulla base di un valore dell'edificato di € 800,00 mq. secondo data base OMI.

Invero, per come evidenziato dalla CTP. allegata a firma dell'Arch. Giovanni Spitali, *“sostanzialmente sulla base di due dati assolutamente generici, valore dell'edificato (€ 800,00) ricavato dal data base OMI, che non trova però riscontro con i reali prezzi di mercato relativi alla zona in cui si trova il terreno, e che da informazioni assunte con gli operatori locali del mercato immobiliare è di € 300,00/400,00, e percentuale di incidenza del suolo edificabile sull'edificato (15%), priva di riscontro oggettivo, si sono determinati due soli valori per l'intera zona, differenziandoli esclusivamente rispetto alla esistenza o meno delle opere di urbanizzazione, addirittura senza specificare se primarie e/o secondarie”*.

Ma vi è di più.

Tali valori, come è espressamente indicato nella esplicitazione della zona che interessa, sono stati determinati per *“le aree, localizzate nelle immediate adiacenze della città consolidata, prevalentemente già classificate zona C dal previgente Piano ed in buona misura già interessate da piani di lottizzazione approvati o in itinere approvativo”*.

Come, prima detto, per il terreno del ricorrente ad oggi non sussiste nessuna di tali condizioni.

Tale stima, quindi, per come evidenziato dalla perizia giurata allegata a firma dell'Arch. Giovanni Spitali, si caratterizza per la sua assoluta genericità ed inconducenza rispetto alla effettiva determinazione del valore del terreno di che trattasi.

Infatti, la assoluta genericità del criterio adottato, tenuto conto che il territorio comunale è stato suddiviso in amplissime zone non riconducibili ad una intrinseca unitarietà, impedisce, alla radice, che possano essere prese in considerazione le caratteristiche proprie dei singoli terreni, né gli eventuali oneri per i lavori di

adattamento o, nel caso in specie, per opere di urbanizzazione, prevedendo un identico prelievo fiscale per beni immobili con caratteristiche e valori ben diversi l'uno dall'altro.

Il procedimento utilizzato viola le modalità di determinazione del valore che deve, invece, tenere conto di precisi criteri di stima sia analitici che comparativi, oltre che, della particolarità di ogni singolo lotto, allo stato non determinabile.

Infatti il piano esecutivo, ai sensi delle norme tecniche di attuazione, che si allegano, deve prevedere, oltre agli spazi per la viabilità, il reperimento di spazi relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura di 12 mq per ogni ottanta metri cubi di costruzione.

Ne consegue che solo dopo l'approvazione del piano esecutivo si avrà contezza di quale parte di quelle aree sarà destinata all'edificazione e quale, invece, alle opere di urbanizzazione.

Pertanto la mancanza del piano esecutivo, oltre a comportare la inutilizzabilità immediata a scopo edificatorio, non consente di determinare con la dovuta ponderazione la superficie effettivamente utilizzabile a fini edificatori, e conseguentemente fissare con la migliore approssimazione possibile il valore delle aree di che trattasi.

Ne deriva che l'imposta pretesa è illegittima e va annullata.

5.Nullità dell'avviso di accertamento per illegittima determinazione del valore dell'area; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 212/2000 (statuto del contribuente); degli artt. 52 e 59, comma 1, d.lgs. 446/1997; dell'art. 74 L. 342/2000; disapplicazione della delibera n. 30 del 21.05.2014 del Consiglio comunale di Palma di Montechiaro.

Senza recesso dalle sollevate eccezioni e argomentazioni difensive volte ad affermare tra l'altro che non vi è nel caso de quo il presupposto oggettivo del

tributo, per mero tuziorismo difensivo, si osserva che la determinazione del valore venale del bene effettuato dall'Ufficio è illegittima ed arbitraria sotto altro profilo.

Il valore determinato dal comune di Palma di Montechiaro è assolutamente incongruo, e, conseguentemente l'iter dell'amministrazione comunale per determinare in € 59/mq il valore del terreno ricadente nel foglio 29, particelle 654 e 753, illegittimo e contraddittorio.

Infatti, come rilevasi dalla nota prot. n. 9784 dell' 11 maggio 2007, allegata alla perizia giurata, con determinazione del Dirigente U.T.C. n. 124 del 26/4/2007, **l'indennità offerta** per la cessione volontaria di mq. 383 occupati per il completamento della strada vicinale Corsa Brancatello, ricadente nel foglio 29, particella 646, dalla quale derivano le particelle 654 e 753, **è di complessivi € 3.651,41**, per un valore, quindi di € 9,53/mq (€ 3.651,41 : mq. 383), **pari a circa il 16% del valore di € 59,00 determinato, invece, ai fini delle imposte oggi pretese.**

Non si comprende invero la profonda dissonanza tra le due valutazioni, stante che, poiché dal 2007 ad oggi le condizioni non sono variate (se non in *peius*), il valore del terreno avrebbe dovuto essere determinato nella stessa misura di quello pagato per la cessione volontaria sopra specificata e non già essere sestuplicato!

Ma vi è di più.

Le delibere approvate dal consiglio comunale nel 2014 prevedono una efficacia retroattiva all'anno 2011, in violazione dell'art. 3 della legge 212/2000 e dell'art. 59, comma 1, d.lgs. 446/1997, il quale nell'attribuire ai Comuni una potestà regolamentare nella materia di determinazione dei valori delle aree edificabili, richiama espressamente l'art. 52 D.lgs 446/1997, con il quale viene disposto che il regolamento non ha effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata adottata la delibera.

“Nessuna norma o principio può, infatti, giustificare l'applicazione della rendita agli anni d'imposta in contestazione sulla base di un'applicazione retroattiva - non prevista - dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000, il cui primo comma stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2000, "gli atti comunque attributivi o modificativi

delle rendite catastali...sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione" (Cass. Sez. tributaria, 26 gennaio 2005, n. 1576)

Ne consegue la illegittimità dell'applicazione retroattiva all'anno 2011 dei valori determinati dal regolamento.

Quindi si chiede, ai sensi dell'art. 7, comma 5, d. lgs. 546/1992, la disapplicazione della delibera n. 30 del Consiglio comunale di Palma di Montechiaro e di quelle successive di modificazione ed integrazione in relazione alla controversia de qua, con conseguente annullamento della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento impugnato.

Tanto premesso e considerato, il signor **Cammalleri Angelo**, ut supra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che codesta **On.le Commissione Tributaria Provinciale** adita

Voglia con propria ordinanza disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47, D.Lgs. n. 546/1992, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

- In via principale, accogliere il ricorso e conseguentemente annullare l'atto impugnato per i motivi meglio esposti in narrativa;
 - in subordine, disporre la disapplicazione della delibera n. 30 del 21.05.2014 del Comune di Palma di Montechiaro e di quelle ad essa successive ed integrative, ritenendo e dichiarando per l'effetto la nullità dell'avviso di accertamento impugnato;
 - in ulteriore subordine rideterminare il valore dell'area e/o applicare il principio della continuazione di cui al comma 5 dell' art. 12 del D. Lgs. 472/97;
 - con vittoria di spese.
- Salvo ogni altro diritto.


Si chiede sin da ora che la controversia di cui trattasi, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 546/92, sia discussa in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Avviso di accertamento d'ufficio n. 49 del 24.02.2016 ;
- 2) Perizia giurata a firma dell'Arch. Giovanni Spitali con allegata nota prot. N. 9784 del 11 maggio 2007 (determinazione indennità provvisoria);
- 3) Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 20 aprile 2007 n. 17;
- 4) Delibera C. C. n. 79 del 11 dicembre 2014;
- 5) Copia Piano regolatore Generale Norme tecniche di attuazione.

Agrigento, li 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

Ai sensi dell'art.47 del D.Lgs.n.546 del 1992, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Invero, alla luce degli elementi fin qui esposti, vi sono tutti i presupposti di legge, atteso che sussistono sia il fumus boni juris (motivi di ricorso fin qui dedotti) che il periculum in mora (il provvedimento impugnato causa un danno grave ed irreparabile in quanto determina per il contribuente l'esborso di una somma per lui consistente).

Agrigento, 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



DICHIARAZIONE DI TELEFAX E PEC


Il sottoscritto difensore, C.F. RGGNLS72M64A089Q, dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: annalisariggi@avvocatiagrigno.it e che il proprio numero di telefax è il seguente: 0922602074 e che le comunicazioni di cancelleria possono avvenire ai recapiti sopra specificati.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi del D.p.r. 30.05.2002, n. 115, il valore della presente controversia, calcolato a norma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, è pari ad €. 697,05 e pertanto il contributo unificato dovuto ammonta ad €. 30,00.

Agrigento, li 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi




ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL RICORSO ALL'ORIGINALE

Il difensore attesta ai sensi del 3° comma dell'art. 22 D.Lgs 546/1992 che il presente ricorso è redatto in duplice esemplare, il primo conforme all'originale viene notificato al Comune di Palma di Montechiaro – Ufficio Tributi, il secondo conforme all'originale verrà depositato entro il termine di 30 gg. presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, una volta espletata la procedura di reclamo mediazione ai sensi dell'art. 17 bis D.Lgs 546/92, così come introdotto dall'art. 9, lett. 1) D. Lgs 156/2015.

Agrigento, li 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Il sottoscritto difensore, Avv. Anna Lisa Riggi, per conto e nell'interesse del signor Cammalleri Angelo, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 25.12.1943, codice fiscale CMMNGL43T25G282J, come sopra rappresentato e difeso, sulla base dei fatti e dei motivi escussi nel ricorso e sopra evidenziati

CHIEDE

che il Comune di Palma di Montechiaro -Ufficio Tributi-, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: €. 1.446,00 così distinto: €. 697,05 per imposta ed €. 697,05 per sanzione; € 46,31 per interessi; € 5,88 per


spese di notifica.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indica il seguente indirizzo: Avv. Anna Lisa Riggi, Via Regione Siciliana n. 3, 92100 Agrigento (AG); PEC: annalisariggi@avvocatiagrigento.it; Telefono: 0922 – 602074; cell. 3480389609.

Si allegano i documenti, come da separato indice, richiamati nel ricorso.

Agrigento, 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



COPIA

ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
AGRIGENTO

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

E ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 17-BIS D.LGS N. 546/1992

Il Sig. CAMMALLERI ANGELO, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 25.12.1943, codice fiscale CMMNGL43T25G282J, residente in Palma di Montechiaro (AG), via Madonna Alotto n.7, rappresentato e difeso per procura conferita a margine del presente atto dall' Avv. Anna Lisa Riggi, codice fiscale RGGNLS72M64AO89Q, (tel. 0922-602074, fax n. 0922-602074, PEC annalisariggi@avvocatiagrigento.it), con studio sito in Agrigento (AG), Via Regione Siciliana 3, presso il quale è elettivamente domiciliata

CONTRO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO – Ufficio Tributi – in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palma di Montechiaro (AG), via Fiorentino n.89.

PER L'IMPUGNAZIONE

dell'avviso di accertamento d'ufficio n. 47 del 24.02.2016, notificato in data 04.04.2016 relativo al pagamento IMU per l'anno 2013.

FATTO

Il ricorrente riceveva, in data 04.04.2016, l'avviso di accertamento n. 47 del 24.02.2016 con cui si contestava il mancato pagamento dell'imposta IMU riferito all'anno 2013, per un totale di € 2.268,00 comprensivi di sanzioni e interessi.

Il suddetto avviso, che con il presente atto si impugna integralmente, veniva emesso dal Comune di Palma di Montechiaro – Ufficio Tributi – relativamente all'Area fabbricabile 71339, individuata catastalmente al Foglio di mappa n. 29, **particella 654**, all'Area fabbricabile 61900, individuata catastalmente al Foglio di mappa n. 29, **particella 753**.

Nomino mio procuratore difensore nel presente giudizio e in quelli eventuali impugnazione, opposizione esecuzione, l'Avv. Anna L. Riggi, eleggendo domicilio presso il suo studio Agrigento, Via Regione Siciliana n. 3. Conferisco allo stesso difensore ogni ampia facoltà di legge inerenti al mandato alle liti, compresa quella di chiamare terzi, causa, proporre domandazioni riconvenzionali, proporre istanza ai sensi dell'art.17-bis D.L.gs. n. 546/92, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunce e far sostituire occorrendo. In ossequio al D.Lgs. 196/2003 dichiaro di avere ricevuto il trattamento dei dati conferiti nel presente atto che presso l'archivio dello studio sono raccolti dati che riguardano unicamente il cliente e utilizzati solo ai fini dello svolgimento dell'attività professionale inerente al mandato. Con la firma del presente procura autorizzo altresì l'Avv. Riggi a trattare di tutti i dati sensibili utili allo svolgimento del presente incarico.

Vera ed autentica la superiore firma
Avv. Anna Lisa Riggi

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale

TIPO - E

PROT. N. 0019732
del 03/06/2016



* * * * *

Tanto premesso in fatto, con il presente ricorso il signor Cammalleri Angelo, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per i seguenti

MOTIVI

1. Nullità dell'avviso di accertamento per mancata comunicazione preventiva alla notifica dell'avviso di accertamento e/o sanzioni illegittime.

Il ricorrente non ha mai avuto notificata preliminarmente la variazione di destinazione d'uso da terreno agricolo ad area fabbricabile, ne consegue che la irrogazione della sanzione per omessa denuncia si palesa manifestamente illegittima ed arbitraria, e perciò degna di annullamento, travolgendo tale vizio inevitabilmente l'atto impugnato.

Di conseguenza, l'operato dell'Amministrazione, che ha omesso di comunicare preventivamente la variazione di destinazione, non è stato improntato a principi di correttezza e legalità, non permettendo di conoscere gli atti e documenti in possesso della stessa amministrazione per i quali si procedeva alla variazione di cui sopra. (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. 24 gennaio 2007 n. 1540).

Ed inoltre, va evidenziato che il ricorrente anche per gli anni precedenti (2010, 2011, 2012) ha avuto notificati avvisi di accertamento aventi il medesimo oggetto (omessa denuncia).

Pertanto, trattandosi di violazioni dello stesso tipo riferite a periodi di imposta diversi, andava applicato comunque il principio della continuazione di cui al comma 5 dell' art. 12 del D. Lgs. 472/97. Ciò non è avvenuto nel caso de quo.

Le sanzioni irrogate violano il "principio della non ultrattività della sanzione", trattandosi infatti, così facendo di un "cumulo materiale" e non del "cumulo giuridico" previsto invece dal nuovo impianto sanzionatorio voluto dal legislatore con l'art. 12 del D.L.gs. 472/97, che prevede un'unica sanzione, congruamente maggiorata, in armonia quindi con quanto previsto dall'art.3 dello stesso decreto (*favor rei*).

2. Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione in violazione dell'art. 7 della Legge n.212/2000 Statuto del Contribuente e dell'art. 1 co. 162 della Legge n. 296/2006.

L'art. 7 della Legge n.212/2000 – lo statuto del Contribuente- dispone che: “*Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama*”.

Tale obbligo è ribadito dall'art. 1, co.162 della Legge n.296/2006 che recita: “*Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale*”.

Contrariamente al disposto di legge, l'avviso che si impugna è carente di qualsiasi tipo di motivazione specifica, relativa alla reale situazione del contribuente e lo stesso atto fa esclusivo riferimento a premesse infondate, ciclostilate, contraddittorie, assolutamente non afferenti al caso di specie e, dunque, prive di qualsivoglia riscontro.

Primariamente, va rilevato che l'atto in sé reca una profonda contraddizione perché se da un lato asserisce a pag. 1 la presenza della dichiarazione “*Vista la dichiarazione presentata dal contribuente*”, dall'altro - sempre nella stessa pagina- si contraddice affermando l'esatto opposto: “*Accertato che il contribuente in indirizzo non ha presentato la dichiarazione/denuncia relativa all'immobile*”.

Delle due l'una: le due affermazioni sono inconciliabili.

Ciò rende evidente la assoluta carenza e mancanza di idonea motivazione, che

rende l'atto irreversibilmente nullo.

Ogni atto tributario infatti deve permettere al contribuente di conoscere chiaramente la natura e l'ammontare della pretesa.

Tale funzione viene assolta dall'obbligo di motivazione.

"...l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in modo tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa" (cfr. Cass. Sez. trib. 21564/2013).

Sotto altro profilo, l'avviso di accertamento, oltre ad essere carente di motivazione, richiama la deliberazione del C.C. n.30 del 21.05.2014, ed altra documentazione non precisata, omettendo tuttavia di allegarla né integralmente né parzialmente o anche solo riportando il contenuto, incorrendo così nella violazione del combinato disposto degli art.7 della legge 212/2000 e dell'art.1, comma 162, L.296/2006 .

La mancata allegazione della deliberazione consiliare de qua non consente perciò stesso al ricorrente di assumere una adeguata difesa.

Anche il riferimento ai dati forniti dal Ministero, alla documentazione giacente presso l'Ufficio Tributi, ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e a quelli del Concessionario della Riscossione è generico ed assolutamente privo di riscontro documentale ed allegazione.

Ciò rende l'atto irreversibilmente nullo ed illegittimo.

Incomprensibile risulta altresì la base di calcolo effettuata per procedere alla liquidazione dell'imposta e della sanzione che viene irrogata nella misura del 100% .

Anche sotto questo profilo l'atto è illegittimo e merita di essere annullato.

3.Nullità dell'avviso di accertamento per mancata indicazione di tutti gli strumenti di difesa previsti a tutela del contribuente così come prescritto

dall'art. 7 comma II lett. b) della Legge n. 212/2000 statuto del contribuente.

L'art. 7 lettera b) della Legge n. 212/2000- Lo statuto del Contribuente- dispone che al fine di garantire una chiara lettura dell'atto amministrativo, lo stesso deve indicare tutti gli strumenti di difesa che la legge pone a favore del cittadino che viene investito da un avviso di accertamento.

Nel caso di specie il regolamento del Comune di Palma di Montechiaro all'art.19 comma 2 prevede che: *“ Sono altresì applicati secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.218 e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme ”.*

Quindi il contribuente ha la facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione affinché possa definire in contraddittorio le imposte dovute, in modo da evitare l'insorgere di una lite tributaria, sicuramente più onerosa per lo stesso contribuente.

L'atto di accertamento emesso dal Comune di Palma di Montechiaro, oggetto del presente ricorso, non prevede tale forma di tutela, quindi al contribuente viene tolta la possibilità di proporre, in sede di adesione, le proprie motivazioni precludendo così una forma di tutela prevista a favore dello stesso, peraltro come disciplinato dallo statuto del contribuente.

La mancata indicazione, nell'avviso di accertamento di tale strumento viola l'art 6 della legge 212 e pertanto deve ritenersi nullo e/o annullabile.

4.Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza del presupposto oggettivo del tributo art. 1, art. 5 del d. lgs. 504 /92.

Secondo l'art. 1 d. lgs. 504/92, co 2: *“presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili...”*, quindi ai fini dell'assoggettamento all'ICI la sussistenza del presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati o aree fabbricabili.

Nel caso di cui si tratta, il Comune di Palma di Montechiaro ha sottoposto a tassazione l'area in questione, basandosi sulla avvenuta adozione del piano regolatore generale e, quindi, sul principio di “potenzialità edificatoria”, ovvero su di una proiezione futura che non tiene conto del *“valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione”*, come espressamente

previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92, ma solo di una mera astratta potenzialità, di cui, però, non c'è traccia nelle norme di riferimento.

Invero, la potenzialità edificatoria è un concetto astratto e disancorato dalla realtà.

Nel caso che qui interessa, va detto che il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del Comune di Palma di Montechiaro, che ha incluso il terreno di che trattasi nella Zona "C1" – Aree di espansione urbana, è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'1 aprile 2005:

Il P.R.G. ed il regolamento edilizio sono stati approvati con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'8 febbraio 2007, pubblicato nella G.U.R.S. Parte Prima del 20 aprile 2007 n. 17, che si produce.

Il decreto di approvazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, e l'art. 23 del Regolamento Edilizio Comunale, cui rimanda, subordinano l'edificazione nelle Zone "C1" – Aree di espansione urbana – dove, come detto, ricade il terreno interessato, all'approvazione *"di piani esecutivi estesi all'intera porzione di zona territoriale omogenea C1 delimitata da strade o aree a diversa destinazione, ovvero ad ambiti di più ridotta dimensione, sempre che il Consiglio accerti, in sede di approvazione, la mancanza di pregiudizio per i proprietari delle aree residue all'interno dell'isolato"*.

Il predetto articolo stabilisce, fra l'altro, che *"all'interno del piano esecutivo, oltre agli eventuali spazi per la viabilità, dovranno reperirsi spazi relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura di 12 mq per ogni ottanta metri cubi di costruzione."*

Allo stato, malgrado siano già trascorsi oltre undici anni dall'adozione del P.R.G., e nove dalla sua approvazione, il necessario piano esecutivo non è stato approvato, e non per inerzia del ricorrente.

Conseguentemente nei terreni di che trattasi non è possibile edificare, per cui fino all'approvazione del piano per gli stessi va mantenuta la destinazione d'uso agricola esistente alla data di adozione del P.R.G.

Peraltro effettivamente il terreno, come risulta in maniera inequivocabile dall'allegata documentazione fotografica ed aereofotogrammetrica, è utilizzato per fini agricoli.

Malgrado ciò, però, il Comune ha proceduto ad accertare la tassabilità dell'area come edificabile semplicemente in conseguenza dell'adozione del P.R.G.,

effettuata dal Consiglio Comunale nel 2005, ed approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica nel 2007.

Il Comune, quindi, ha richiesto il pagamento dell'imposta a seguito della semplice qualificazione del terreno di che trattasi, come edificabile sulla base dello strumento urbanistico generale.

Non può non evidenziarsi, però, che, nonostante siano passati ormai più di 11 anni dall'adozione del P.R.G., e 9 dalla approvazione da parte dell'Assessorato Regionale, il Comune non ha ancora oggi provveduto ad approvare il piano esecutivo, condizione "sine qua non" per utilizzare il terreno in questione quale area edificabile, secondo la destinazione riconosciutagli dal P.R.G..

E' di tutta evidenza che tale situazione di fatto ha eliso le potenzialità edificatorie del terreno, che, a causa della mancata approvazione del piano esecutivo, nel 2013 non poteva essere utilizzato a fini edificatori, come, peraltro, non lo può essere a tutt'oggi.

Il Comune, pertanto, pretende di sottoporre il terreno, che per i motivi anzidetti solo sulla carta avrebbe una potenzialità edificatoria, ad una imposta sostanzialmente non dovuta ed, invero, assolutamente eccessiva.

Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione precisando che, in materia di ICI, il prelievo fiscale di un terreno edificabile che non ha ancora ultimato tutta la procedura di approvazione per diventare effettivamente tale, non può essere paragonato ad un terreno edificabile già perfetto. (Cass. Civ., SS.UU. del 28/9/2006 n. 25506).

L'atto impugnato invece non ha considerato la reale capacità contributiva dell'area edificabile posseduta in quel determinato anno di imposta, di fatto praticamente inedificabile per mancanza dei relativi strumenti urbanistici attuativi, mancanza che inevitabilmente incide come elemento di valutazione, ovviamente al ribasso, del "valore in comune commercio" delle aree fabbricabili, atteso che, come detto, il terreno in questione non era in concreto sfruttabile dal punto di vista edificatorio. Inoltre deve sottolinearsi che il Comune ha fatto genericamente riferimento ad una stima del valore venale medio delle aree ricadenti nella zona urbana che interessa il terreno in questione, senza provvedere, però, ad alcun accertamento specifico, limitandosi, invece, in sede di determinazione del valore venale delle aree edificabili, avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 21/5/2014

modificata ed integrata con delibera n. 79 dell' 11/12/2014, che si allega, a stabilire che i terreni delle "Zone C1 - Aree di espansione urbana - Semicentrale/ZONA A VALLE DELLA VIA CARLO MARX - CONTRADA ORTI LA CORSA - CONTRADA BRANCATELLO", hanno un valore venale di € 81,00/mq per le aree urbanizzate e di € 59,00/mq per quelle non urbanizzate.

Inoltre, come rilevasi dalla pag. 10 del foglio allegato alla delibera n. 79/2014, che si produce, tali valori sono stati determinati attribuendo al suolo edificabile un valore pari al 15% del valore edificabile realizzabile, a sua volta determinato sulla base di un valore dell' edificato di € 800,00 mq. secondo data base OMI.

Invero, per come evidenziato dalla perizia giurata allegata a firma dell'Arch. Giovanni Spitali, *"sostanzialmente sulla base di due dati assolutamente generici, valore dell'edificato (€ 800,00) ricavato dal data base OMI, che non trova però riscontro con i reali prezzi di mercato relativi alla zona in cui si trova il terreno, e che da informazioni assunte con gli operatori locali del mercato immobiliare è di € 300,00/400,00, e percentuale di incidenza del suolo edificabile sull' edificato (15%), priva di riscontro oggettivo, si sono determinati due soli valori per l'intera zona, differenziandoli esclusivamente rispetto alla esistenza o meno delle opere di urbanizzazione, addirittura senza specificare se primarie e/o secondarie"*.

Ma vi è di più.

Tali valori, come è espressamente indicato nella esplicitazione della zona che interessa, sono stati determinati per *"le aree, localizzate nelle immediate adiacenze della città consolidata, prevalentemente già classificate zona C dal previgente Piano ed in buona misura già interessate da piani di lottizzazione approvati o in itinere approvativo"*.

Come prima detto, per il terreno del ricorrente ad oggi non sussiste nessuna di tali condizioni.

Tale stima, quindi, per come evidenziato dalla perizia giurata allegata a firma dell'Arch. Giovanni Spitali, si caratterizza per la sua assoluta genericità ed inconducenza rispetto alla effettiva determinazione del valore del terreno di che trattasi.

Infatti, la assoluta genericità del criterio adottato, tenuto conto che il territorio comunale è stato suddiviso in amplissime zone non riconducibili ad una intrinseca unitarietà, impedisce, alla radice, che possano essere prese in considerazione le caratteristiche proprie dei singoli terreni, né gli eventuali oneri per i lavori di adattamento o, nel caso in specie, per opere di urbanizzazione, prevedendo un identico prelievo fiscale per beni immobili con caratteristiche e valori ben diversi l'uno dall'altro.

Il procedimento utilizzato viola le modalità di determinazione del valore che deve, invece, tenere conto di precisi criteri di stima sia analitici che comparativi, oltre che, della particolarità di ogni singolo lotto, allo stato non determinabile.

Infatti il piano esecutivo, ai sensi delle norme tecniche di attuazione, che si allegano, deve prevedere, oltre agli spazi per la viabilità, il reperimento di spazi relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura di 12 mq per ogni ottanta metri cubi di costruzione.

Ne consegue che solo dopo l'approvazione del piano esecutivo si avrà contezza di quale parte di quelle aree sarà destinata all'edificazione e quale, invece, alle opere di urbanizzazione.

Pertanto la mancanza del piano esecutivo, oltre a comportare la inutilizzabilità immediata a scopo edificatorio, non consente di determinare con la dovuta ponderazione la superficie effettivamente utilizzabile a fini edificatori, e conseguentemente fissare con la migliore approssimazione possibile il valore delle aree di che trattasi.

Ne deriva che l'imposta pretesa è illegittima e va annullata.

5.Nullità dell'avviso di accertamento per illegittima determinazione del valore dell'area; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 212/2000 (statuto del contribuente); degli artt. 52 e 59, comma 1, d.lgs. 446/1997; dell'art. 74 L

342/2000; disapplicazione della delibera n. 30 del 21.05.2014 del Consiglio comunale di Palma di Montechiaro.

Senza recesso dalle sollevate eccezioni e argomentazioni difensive volte ad affermare tra l'altro che non vi è nel caso de quo il presupposto oggettivo del tributo, per mero tuziorismo difensivo, si osserva che la determinazione del valore venale del bene effettuato dall'Ufficio è illegittima ed arbitraria sotto altro profilo. **Il valore determinato dal comune di Palma di Montechiaro è assolutamente incongruo**, e, conseguentemente l'iter dell'amministrazione comunale per determinare in € 59/mq il valore del terreno ricadente nel foglio 29, particelle 654 e 753, **illegittimo e contraddittorio**.

Infatti, come rilevasi dalla nota prot. n. 9784 dell'11 maggio 2007, allegata alla perizia giurata, con determinazione del Dirigente U.T.C. n. 124 del 26/4/2007, **l'indennità offerta** per la cessione volontaria di mq. 383 occupati per il completamento della strada vicinale Corsa Brancatello, ricadente nel foglio 29, particella 646, dalla quale derivano le particelle 654 e 753, **è di complessivi € 3.651,41**, per un valore, quindi di € 9,53/mq ($€ 3.651,41 : \text{mq. } 383$), pari a circa **il 16% del valore di € 59,00 determinato, invece, ai fini delle imposte oggi pretese**.

Non si comprende invero la profonda dissonanza tra le due valutazioni, stante che, poiché dal 2007 ad oggi le condizioni non sono variate (se non in *peius*), il valore del terreno avrebbe dovuto essere determinato nella stessa misura di quello pagato per la cessione volontaria sopra specificata e non già essere sestuplicato!

Ma vi è di più.

Le delibere approvate dal consiglio comunale nel 2014 prevedono una efficacia retroattiva all'anno 2013, in violazione dell'art. 3 della legge 212/2000 e dell'art. 59, comma 1, d.lgs. 446/1997, il quale nell'attribuire ai Comuni una potestà regolamentare nella materia di determinazione dei valori delle aree edificabili, richiama espressamente l'art. 52 D.lgs 446/1997, con il quale viene disposto che il regolamento non ha effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata adottata la delibera.

“Nessuna norma o principio può, infatti, giustificare l'applicazione della rendita agli anni d'imposta in contestazione sulla base di un'applicazione retroattiva - non prevista - dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000, il cui primo comma stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2000, "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali...sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione" (Cass. Sez. tributaria, 26 gennaio 2005, n. 1576)

Ne consegue la illegittimità dell'applicazione retroattiva all'anno 2013 dei valori determinati dal regolamento.

Quindi si chiede, ai sensi dell'art. 7, comma 5, d. lgs 546/1992, la disapplicazione della delibera n. 30 del Consiglio comunale di Palma di Montechiaro e di quelle successive di modificazione ed integrazione in relazione alla controversia de qua, con conseguente annullamento della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento impugnato.

Tanto premesso e considerato, il signor **Cammalleri Angelo**, ut supra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che codesta **On.le Commissione Tributaria Provinciale** adita

Voglia con propria ordinanza disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47, D.Lgs. n. 546/1992, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

- In via principale, accogliere il ricorso e conseguentemente annullare l'atto impugnato per i motivi meglio esposti in narrativa;
- in subordine, disporre la disapplicazione della delibera n. 30 del 21.05.2014 del Comune di Palma di Montechiaro e di quelle ad essa successive ed integrative, ritenendo e dichiarando per l'effetto la nullità dell'avviso di accertamento impugnato;
- in ulteriore subordine rideterminare il valore dell'area e/o applicare il principio della continuazione di cui al comma 5 dell' art. 12 del D. Lgs. 472/97;

- con vittoria di spese.
Salvo ogni altro diritto.


Si chiede sin da ora che la controversia di cui trattasi, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 546/92, sia discussa in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Avviso di accertamento d'ufficio n. 47 del 24.02.2016 ;
- 2) Perizia giurata a firma dell'Arch. Giovanni Spitali con allegata nota prot. N. 9784 del 11 maggio 2007 (determinazione indennità provvisoria);
- 3) Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 20 aprile 2007 n. 17;
- 4) Delibera C. C. n. 79 del 11 dicembre 2014;
- 5) Copia Piano regolatore Generale Norme tecniche di attuazione.

Agrigento, li 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi




ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

Ai sensi dell'art.47 del D.Lgs.n.546 del 1992, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Invero, alla luce degli elementi fin qui esposti, vi sono tutti i presupposti di legge, atteso che sussistono sia il fumus boni juris (motivi di ricorso fin qui dedotti) che il periculum in mora (il provvedimento impugnato causa un danno grave ed irreparabile in quanto determina per il contribuente l'esborso di una somma per lui consistente).

Agrigento, 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



DICHIARAZIONE DI TELEFAX E PEC

Il sottoscritto difensore, C.F. RGGNLS72M64A089Q, dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: annalisariggi@avvocatiagrigento.it e che il proprio numero di telefax è il seguente:


0922602074 e che le comunicazioni di cancelleria possono avvenire ai recapiti sopra specificati.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi del D.p.r. 30.05.2002, n. 115, il valore della presente controversia, calcolato a norma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, è pari ad €. 1.115,27 e pertanto il contributo unificato dovuto ammonta ad €. 30,00.

Agrigento, li 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi




ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL RICORSO ALL'ORIGINALE

Il difensore attesta ai sensi del 3° comma dell'art. 22 D.Lgs 546/1992 che il presente ricorso è redatto in duplice esemplare, il primo conforme all'originale viene notificato al Comune di Palma di Montechiaro – Ufficio Tributi, il secondo conforme all'originale verrà depositato entro il termine di 30 gg. presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, una volta espletata la procedura di reclamo mediazione ai sensi dell'art. 17 bis D.Lgs 546/92, così come introdotto dall'art. 9, lett. 1) D. Lgs 156/2015.

Agrigento, li 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Il sottoscritto difensore, Avv. Anna Lisa Riggi, per conto e nell'interesse del signor Cammalleri Angelo, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 25.12.1943, codice fiscale CMMNGL43T25G282J, come sopra rappresentato e difeso, sulla base dei fatti e dei motivi escussi nel ricorso e sopra evidenziati

CHIEDE

che il Comune di Palma di Montechiaro -Ufficio Tributi-, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale, accolga in

via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: €. 2.268,00 così distinto: €. 1.115,27 per imposta ed €. 1:115,27 per sanzione; € 32,07 per interessi; € 5,88 per spese di notifica.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indica il seguente indirizzo: Avv. Anna Lisa Riggi, Via Regione Siciliana n. 3, 92100 Agrigento (AG); PEC: annalisariggi@avvocatiagrigento.it; Telefono: 0922 – 602074; cell. 3480389609.

Si allegano i documenti, come da separato indice, richiamati nel ricorso.

Agrigento, 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



Tubuli

COPIA

ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
AGRIGENTO

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

E ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 17-BIS D.LGS N. 546/1992

Il Sig. CAMMALLERI ANGELO, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 25.12.1943, codice fiscale CMMNGL43T25G282J, residente in Palma di Montechiaro (AG), via Madonna Alotto n.7, rappresentato e difeso per procura conferita a margine del presente atto dall' Avv. Anna Lisa Riggi, codice fiscale RGGNLS72M64AO89Q, (tel. 0922-602074, fax n. 0922-602074, PEC annalisariggi@avvocatiagrigento.it), con studio sito in Agrigento (AG), Via Regione Siciliana 3, presso la quale è elettivamente domiciliata

CONTRO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO – Ufficio Tributi – in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palma di Montechiaro (AG), via Fiorentino n.89.

PER L'IMPUGNAZIONE

dell'avviso di accertamento d'ufficio n. 50 del 24.02.2016, notificato in data 04.04.2016 relativo al pagamento ICI per l'anno 2010.

FATTO

Il ricorrente riceveva, in data 04.04.2016, l'avviso di accertamento n. 50 del 24.02.2016 con cui si contestava il mancato pagamento dell'imposta ICI riferita all'anno 2010, per un totale di € 1.457,00 comprensivi di sanzioni e interessi.

Il suddetto avviso, che con il presente atto si impugna integralmente, veniva emesso dal Comune di Palma di Montechiaro – Ufficio Tributi – relativamente all'Area fabbricabile 71339, individuata catastalmente al Foglio di mappa n. 29, particella 654, all'Area fabbricabile 61900, individuata catastalmente al Foglio di mappa n. 29, particella 753.

Nomino mio procurator difensore nel presente giudizio e in quelli eventuali impugnazione, opposizione, esecuzione, l'Avv. Anna Riggi, eleggendo domicilio presso il suo studio Agrigento, Via Regione Siciliana n. 3. Conferisco allo stesso difensore ogni ampia facoltà di legge inerente al mandato alle liti, compresa quella di chiamare terzi in causa, proporre domandi riconvenzionali, proporre istanza ai sensi dell'art.17-D.L.gs. n. 546/92, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunce e sostituire occorrendo. In ossequio al D.Lgs. 196/20 dichiaro di avere ricevuto il trattamento dei dati conferiti dal presente atto che presiede l'archivio dello studio sono raccolti dati che riguardano unicamente il cliente e sono utilizzati solo ai fini del svolgimento dell'attività professionale inerente al presente mandato. Con la firma del presente procura autorizzo altresì l'Avv. Riggi al trattamento di tutti i dati sensibili utili allo svolgimento del presente incarico.

Vera ed autentica la superiore firma
Avv. Anna Lisa Riggi

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0019784
del 06/06/2016



Tanto premesso in fatto, con il presente ricorso il signor Cammalleri Angelo, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per i seguenti

MOTIVI

1. Nullità dell' avviso di accertamento per intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito vantato.

Preliminarmente si eccepisce l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito vantato. Si deve evidenziare che l'art. 1 (commi 161-165) della L. Finanziaria n.296/2006 ha unificato il termine prescrizione relativamente a molti tributi locali, tra questi anche quello per cui è ricorso, fissandolo in cinque anni.

Sicché essendo l'anno di riferimento dell'avviso impugnato il 2010 era onere del Comune notificare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2015.

Il mancato esercizio di tale adempimento entro la data del 31 dicembre 2015, comporta la decadenza per il Comune dall'esercizio dell'azione, rendendo anche irrimediabilmente prescritto il credito vantato dallo stesso. Di ciò viene data prova con la produzione dell'atto impugnato che reca sia la data dell'anno di imposta (2010) che la data di notifica del relativo atto (04.04.2016).

2. Nullità dell'avviso di accertamento per mancata comunicazione preventiva alla notifica dell'avviso di accertamento e/o sanzioni illegittime.

Il ricorrente non ha mai avuto notificata preliminarmente la variazione di destinazione d'uso da terreno agricolo ad area fabbricabile, ne consegue che la irrogazione della sanzione per omessa denuncia si palesa manifestamente illegittima ed arbitraria, e perciò degna di annullamento, travolgendo tale vizio inevitabilmente l'atto impugnato.

Di conseguenza, l'operato dell'Amministrazione, che ha omesso di comunicare preventivamente la variazione di destinazione, non è stato improntato a principi di correttezza e legalità, non permettendo di conoscere gli atti e documenti in possesso della stessa amministrazione per i quali si procedeva alla variazione di cui sopra. (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. 24 gennaio 2007 n. 1540).

Ed inoltre, va evidenziato che il ricorrente anche per gli anni a seguire (2011,

2012 e 2013) ha avuto notificati avvisi di accertamento aventi il medesimo oggetto (omessa denuncia).

Pertanto, trattandosi di violazioni dello stesso tipo riferite a periodi di imposta diversi, andava applicato comunque il principio della continuazione di cui al comma 5 dell' art. 12 del D. Lgs. 472/97. Ciò non è avvenuto nel caso de quo.

Le sanzioni irrogate violano il “principio della non ultrattività della sanzione”, trattandosi infatti di un “cumulo materiale” e non del “cumulo giuridico” previsto invece dal nuovo impianto sanzionatorio voluto dal legislatore con l'art. 12 del D.L.gs. 472/97, che prevede un'unica sanzione, congruamente maggiorata, in armonia quindi con quanto previsto dall'art.3 dello stesso decreto (*favor rei*).

3. Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione in violazione dell'art. 7 della Legge n.212/2000 Statuto del Contribuente e dell'art. 1 co. 162 della Legge n. 296/2006.

L'art. 7 della Legge n.212/2000 – lo statuto del Contribuente- dispone che: “*Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama*”.

Tale obbligo è ribadito dall'art. 1, co.162 della Legge n.296/2006 che recita: “*Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale*”.

Contrariamente al disposto di legge, l'avviso che si impugna è carente di qualsiasi tipo di motivazione specifica, relativa alla reale situazione del

contribuente e lo stesso atto fa esclusivo riferimento a premesse infondate, ciclostilate, contraddittorie, assolutamente non afferenti al caso di specie e, dunque prive di qualsivoglia riscontro.

Primariamente, va rilevato che l'atto in sé reca una profonda contraddizione perché se da un lato asserisce a pag. 1 la presenza della dichiarazione " *Vista la dichiarazione presentata dal contribuente*", dall'altro - sempre nella stessa pagina- si contraddice affermando l'esatto opposto: "*Accertato che il contribuente in indirizzo non ha presentato la dichiarazione/denuncia relativa all'immobile*".

Delle due l'una: le due affermazioni sono inconciliabili.

Ciò rende evidente la assoluta carenza e mancanza di idonea motivazione, che rende l'atto irreversibilmente nullo.

Ogni atto tributario infatti deve permettere al contribuente di conoscere chiaramente la natura e l'ammontare della pretesa.

Tale funzione viene assolta dall'obbligo di motivazione.

"...l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in modo tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa" (cfr. Cass. Sez. trib. 21564/2013).

Sotto altro profilo, l'avviso di accertamento, oltre ad essere carente di motivazione, richiama la deliberazione del C.C. n.30 del 21.05.2014, ed altra documentazione non precisata, omettendo tuttavia di allegarla né integralmente né parzialmente o anche solo riportando il contenuto, incorrendo così nella violazione del combinato disposto degli art.7 della legge 212/2000 e dell'art.1, comma 162, L.296/2006 .

La mancata allegazione della deliberazione consiliare de qua non consente perciò stesso al ricorrente di assumere una adeguata difesa.

Anche il riferimento ai dati forniti dal Ministero, alla documentazione giacente presso l'Ufficio Tributi, ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e a quelli del

Concessionario della Riscossione è generico ed assolutamente privo di riscontro documentale ed allegazione.

Ciò rende l'atto irreversibilmente nullo ed illegittimo.

Incomprensibile risulta altresì la base di calcolo effettuata per procedere alla liquidazione dell'imposta e della sanzione che viene irrogata nella misura del 100%.

Anche sotto questo profilo l'atto è illegittimo e merita di essere annullato.

4.Nullità dell'avviso di accertamento per mancata indicazione di tutti gli strumenti di difesa previsti a tutela del contribuente così come prescritto dall'art. 7 comma II lett. b) della Legge n. 212/2000 statuto del contribuente.

L'art. 7 lettera b) della Legge n. 212/2000- Lo statuto del Contribuente- dispone che al fine di garantire una chiara lettura dell'atto amministrativo, lo stesso deve indicare tutti gli strumenti di difesa che la legge pone a favore del cittadino che viene investito da un avviso di accertamento.

Nel caso di specie il regolamento del Comune di Palma di Montechiaro all'art.19 comma 2 prevede che: “ *Sono altresì applicati secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.218 e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme*”.

Quindi il contribuente ha la facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione affinché possa definire in contraddittorio le imposte dovute, in modo da evitare l'insorgere di una lite tributaria, sicuramente più onerosa per lo stesso contribuente.

L'atto di accertamento emesso dal Comune di Palma di Montechiaro, oggetto del presente ricorso, non prevede tale forma di tutela, quindi al contribuente viene tolta la possibilità di proporre, in sede di adesione, le proprie motivazioni precludendo così una forma di tutela prevista a favore dello stesso, peraltro come disciplinato dallo statuto del contribuente.

La mancata indicazione, nell'avviso di accertamento di tale strumento viola l'art 6 della legge 212 e pertanto deve ritenersi nullo e/o annullabile.

5.Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza del presupposto oggettivo

del tributo art. 1, art. 5 del d. lgs. 504 /92.

Secondo l'art. 1 d. lgs. 504/92, co 2: "*presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili...*", quindi ai fini dell'assoggettamento all'ICI la sussistenza del presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati o aree fabbricabili.

Nel caso di cui si tratta, il Comune di Palma di Montechiaro ha sottoposto a tassazione l'area in questione, basandosi sulla avvenuta adozione del piano regolatore generale e, quindi, sul principio di "potenzialità edificatoria", ovvero su di una proiezione futura che non tiene conto del "*valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione*", come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92, ma solo di una mera astratta potenzialità, di cui, però, non c'è traccia nelle norme di riferimento.

Invero, la potenzialità edificatoria è un concetto astratto e disancorato dalla realtà.

Nel caso che qui interessa, va detto che il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del Comune di Palma di Montechiaro, che ha incluso il terreno di che trattasi nella Zona "C1" – Aree di espansione urbana, è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'1 aprile 2005.

Il P.R.G. ed il regolamento edilizio sono stati approvati con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'8 febbraio 2007, pubblicato nella G.U.R.S. Parte Prima del 20 aprile 2007 n. 17, che si produce.

Il decreto di approvazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, e l'art. 23 del Regolamento Edilizio Comunale, cui rimanda, subordinano l'edificazione nelle Zone "C1" – Aree di espansione urbana – dove, come detto, ricade il terreno interessato, all'approvazione "*di piani esecutivi estesi all'intera porzione di zona territoriale omogenea C1 delimitata da strade o aree a diversa destinazione, ovvero ad ambiti di più ridotta dimensione, sempre che il Consiglio accerti, in sede di approvazione, la mancanza di pregiudizio per i proprietari delle aree residue all'interno dell'isolato*".

Il predetto articolo stabilisce, fra l'altro, che "*all'interno del piano esecutivo, oltre agli eventuali spazi per la viabilità, dovranno reperirsi spazi relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura di 12 mq per ogni ottanta metri cubi di costruzione.*"

Allo stato, malgrado siano già trascorsi oltre undici anni dall'adozione del P.R.G.,

e nove dalla sua approvazione, il necessario piano esecutivo non è stato approvato, e non per inerzia del ricorrente.

Conseguentemente nei terreni di che trattasi non è possibile edificare, per cui fino all'approvazione del piano per gli stessi va mantenuta la destinazione d'uso agricola esistente alla data di adozione del P.R.G.

Peraltro effettivamente il terreno, come risulta in maniera inequivocabile dall'allegata documentazione fotografica ed aereofotogrammetrica, è utilizzato per fini agricoli.

Malgrado ciò, però, il Comune ha proceduto ad accertare la tassabilità dell'area come edificabile semplicemente in conseguenza dell'adozione del P.R.G., effettuata dal Consiglio Comunale nel 2005, ed approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica nel 2007.

Il Comune, quindi, ha richiesto il pagamento dell'imposta a seguito della semplice qualificazione del terreno di che trattasi come edificabile sulla base dello strumento urbanistico generale.

Non può non evidenziarsi, però, che, nonostante siano passati ormai più di 11 anni dall'adozione del P.R.G., e 9 dalla approvazione da parte dell'Assessorato Regionale, il Comune non ha ancora oggi provveduto ad approvare il piano esecutivo, condizione "sine qua non" per utilizzare il terreno in questione quale area edificabile, secondo la destinazione riconosciutagli dal P.R.G..

E' di tutta evidenza che tale situazione di fatto ha eliso le potenzialità edificatorie del terreno, che, a causa della mancata approvazione del piano esecutivo, nel 2010 non poteva essere utilizzato a fini edificatori, come, peraltro, non lo può essere a tutt'oggi.

Il Comune, pertanto, pretende di sottoporre il terreno, che per i motivi anzidetti solo sulla carta avrebbe una potenzialità edificatoria, ad una imposta sostanzialmente non dovuta ed, invero, assolutamente eccessiva.

Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione precisando che, in materia di ICI, il prelievo fiscale di un terreno edificabile che non ha ancora ultimato tutta la procedura di approvazione per diventare effettivamente tale, non può essere paragonato ad un terreno edificabile già perfetto. (Cass. Civ., SS.UU. del 28/9/2006 n. 25506).

L'atto impugnato invece non ha considerato la reale capacità contributiva dell'area

edificabile posseduta in quel determinato anno di imposta, di fatto praticamente inedificabile per mancanza dei relativi strumenti urbanistici attuativi, mancanza che inevitabilmente incide come elemento di valutazione, ovviamente al ribasso, del "valore in comune commercio" delle aree fabbricabili, atteso che, come detto, il terreno in questione non era in concreto sfruttabile dal punto di vista edificatorio. Inoltre deve sottolinearsi che il Comune ha fatto genericamente riferimento ad una stima del valore venale medio delle aree ricadenti nella zona urbana che interessa il terreno in questione, senza provvedere, però, ad alcun accertamento specifico, limitandosi, invece, in sede di determinazione del valore venale delle aree edificabili, avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 21/5/2014 modificata ed integrata con delibera n. 79 dell' 11/12/2014, che si allega, a stabilire che i terreni delle "Zone C1 – Aree di espansione urbana – Semicentrale/ZONA A VALLE DELLA VIA CARLO MARX – CONTRADA ORTI LA CORSA – CONTRADA BRANCATELLO", hanno un valore venale di € 81,00/mq per le aree urbanizzate e di € 59,00/mq per quelle non urbanizzate.

Inoltre, come rilevasi dalla pag. 10 del foglio allegato alla delibera n. 79/2014, che si produce, tali valori sono stati determinati attribuendo al suolo edificabile un valore pari al 15% del valore edificabile realizzabile, a sua volta determinato sulla base di un valore dell' edificato di € 800,00 mq. secondo data base OMI.

Invero, per come evidenziato dalla CTP a firma dell'Arch. Spitali, *"sostanzialmente sulla base di due dati assolutamente generici, valore dell'edificato (€ 800,00) ricavato dal data base OMI, che non trova però riscontro con i reali prezzi di mercato relativi alla zona in cui si trova il terreno, e che da informazioni assunte con gli operatori locali del mercato immobiliare è di € 300,00/400,00, e percentuale di incidenza del suolo edificabile sull' edificato (15%), priva di riscontro oggettivo, si sono determinati due soli valori per l'intera zona, differenziandoli esclusivamente rispetto alla esistenza o meno delle opere di urbanizzazione, addirittura senza specificare se primarie e/o secondarie"*.

Ma vi è di più.

Tali valori, come è espressamente indicato nella esplicitazione della zona che interessa, sono stati determinati per *"le aree, localizzate nelle immediate adiacenze della città consolidata, prevalentemente già classificate zona C dal previgente*

Piano ed in buona misura già interessate da piani di lottizzazione approvati o in itinere approvativo”.

Come prima detto, per il terreno del ricorrente ad oggi non sussiste nessuna di tali condizioni.

Tale stima, quindi, per come evidenziato dalla perizia giurata allegata a firma dell'Arch. Giovanni Spitali, si caratterizza per la sua assoluta genericità ed inconducenza rispetto alla effettiva determinazione del valore del terreno di che trattasi.

Infatti, la assoluta genericità del criterio adottato, tenuto conto che il territorio comunale è stato suddiviso in amplissime zone non riconducibili ad una intrinseca unitarietà, impedisce, alla radice, che possano essere prese in considerazione le caratteristiche proprie dei singoli terreni, né gli eventuali oneri per i lavori di adattamento o, nel caso in specie, per opere di urbanizzazione, prevedendo un identico prelievo fiscale per beni immobili con caratteristiche e valori ben diversi l'uno dall'altro.

Il procedimento utilizzato viola le modalità di determinazione del valore che deve, invece, tenere conto di precisi criteri di stima sia analitici che comparativi, oltre che, della particolarità di ogni singolo lotto, allo stato non determinabile.

Infatti il piano esecutivo, ai sensi delle norme tecniche di attuazione, che si allegano, deve prevedere, oltre agli spazi per la viabilità, il reperimento di spazi relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura di 12 mq per ogni ottanta metri cubi di costruzione.

Ne consegue che solo dopo l'approvazione del piano esecutivo si avrà contezza di quale parte di quelle aree sarà destinata all'edificazione e quale, invece, alle opere di urbanizzazione.

Pertanto la mancanza del piano esecutivo, oltre a comportare la inutilizzabilità immediata a scopo edificatorio, non consente di determinare con la dovuta ponderazione la superficie effettivamente utilizzabile a fini edificatori, e

conseguentemente fissare con la migliore approssimazione possibile il valore delle aree di che trattasi.

Ne deriva che l'imposta pretesa è illegittima e va annullata.

6.Nullità dell'avviso di accertamento per illegittima determinazione del valore dell'area; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 212/2000 (statuto del contribuente); degli artt. 52 e 59, comma 1, d.lgs. 446/1997; dell'art. 74 L 342/2000; disapplicazione della delibera n. 30 del 21.05.2014 del Consiglio comunale di Palma di Montechiaro.

Senza recesso dalle sollevate eccezioni e argomentazioni difensive volte ad affermare tra l'altro che non vi è nel caso de quo il presupposto oggettivo del tributo, per mero tuziorismo difensivo, si osserva che la determinazione del valore venale del bene effettuato dall'Ufficio è illegittima ed arbitraria sotto altro profilo. **Il valore determinato dal comune di Palma di Montechiaro è assolutamente incongruo**, e, conseguentemente l'iter dell'amministrazione comunale per determinare in € 59/mq il valore del terreno ricadente nel foglio 29, particelle 654 e 753, **illegittimo e contraddittorio**.

Infatti, come rilevasi dalla nota prot. n. 9784 dell' 11 maggio 2007, allegata alla perizia giurata, con determinazione del Dirigente U.T.C. n. 124 del 26/4/2007, **l'indennità offerta per la cessione volontaria di mq. 383 occupati per il completamento della strada vicinale Corsa Brancatello, ricadente nel foglio 29, particella 646, dalla quale derivano le particelle 654 e 753, è di complessivi € 3.651,41**, per un valore, quindi di € 9,53/mq (€ 3.651,41 : mq. 383), pari a circa **il 16% del valore di € 59,00 determinato, invece, ai fini delle imposte oggi pretese.**

Non si comprende invero la profonda dissonanza tra le due valutazioni, stante che, poiché dal 2007 ad oggi le condizioni non sono variate (se non in *peius*), il valore del terreno avrebbe dovuto essere determinato nella stessa misura di quello pagato per la cessione volontaria sopra specificata e non già essere sestuplicato!

Ma vi è di più.

Le delibere approvate dal consiglio comunale nel 2014 prevedono una efficacia retroattiva all'anno 2010, in violazione dell'art. 3 della legge 212/2000 e dell'art. 59, comma 1, d.lgs. 446/1997, il quale nell'attribuire ai Comuni una potestà regolamentare nella materia di determinazione dei valori delle aree edificabili, richiama espressamente l'art. 52 D.lgs 446/1997, con il quale viene disposto che il regolamento non ha effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata adottata la delibera.

“Nessuna norma o principio può, infatti, giustificare l'applicazione della rendita agli anni d'imposta in contestazione sulla base di un'applicazione retroattiva - non prevista – dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000, il cui primo comma stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2000, "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali...sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione" (Cass. Sez. tributaria, 26 gennaio 2005, n. 1576)

Ne consegue la illegittimità dell'applicazione retroattiva all'anno 2010 dei valori determinati dal regolamento.

Quindi si chiede, ai sensi dell'art. 7, comma 5, d. lgs 546/1992, la disapplicazione della delibera n. 30 del Consiglio comunale di Palma di Montechiaro e di quelle successive di modificazione ed integrazione in relazione alla controversia de qua, con conseguente annullamento della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento impugnato.

Tanto premesso e considerato, il signor **Cammalleri Angelo**, ut supra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che codesta **On.le Commissione Tributaria Provinciale** adita

Voglia con propria ordinanza disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47, D.Lgs. n. 546/1992, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

- Preliminarmente ritenere dichiarare prescritto e/o decaduto il Comune di

Palma di Montechiaro dal potere di accertamento in relazione all'atto impugnato;

- In via principale, accogliere il ricorso e conseguentemente annullare l'atto impugnato per i motivi meglio esposti in narrativa;
 - in subordine, disporre la disapplicazione della delibera n. 30 del 21.05.2014 del Comune di Palma di Montechiaro e di quelle ad essa successive ed integrative, ritenendo e dichiarando per l'effetto la nullità dell'avviso di accertamento impugnato;
 - in ulteriore subordine rideterminare il valore dell'area e/o applicare il principio della continuazione di cui al comma 5 dell' art. 12 del D. Lgs. 472/97;
 - con vittoria di spese.
- Salvo ogni altro diritto.

Si chiede sin da ora che la controversia di cui trattasi, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 546/92, sia discussa in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Avviso di accertamento d'ufficio n. 50 del 24.02.2016 ;
- 2) Perizia giurata in originale a firma dell'Arch. Giovanni Spitali con allegata nota prot. N. 9784 del 11 maggio 2007 (determinazione indennità provvisoria);
- 3) Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 20 aprile 2007 n. 17;
- 4) Delibera C. C. n. 79 del 11 dicembre 2014;
- 5) Copia Piano regolatore Generale Norme tecniche di attuazione.

Agrigento, lì 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi




ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

Ai sensi dell'art.47 del D.Lgs.n.546 del 1992, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Invero, alla luce degli elementi fin qui esposti, vi sono tutti i presupposti di legge, atteso che sussistono sia il fumus boni juris (motivi di ricorso

fin qui dedotti) che il periculum in mora (il provvedimento impugnato causa un danno grave ed irreparabile in quanto determina per il contribuente l'esborso di una somma per lui consistente).

Agrigento, 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



DICHIARAZIONE DI TELEFAX E PEC

Il sottoscritto difensore, C.F. RGGNLS72M64A089Q, dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: annalisariggi@avvocatiagrigno.it e che il proprio numero di telefax è il seguente: 0922602074 e che le comunicazioni di cancelleria possono avvenire ai recapiti sopra specificati.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi del D.p.r. 30.05.2002, n. 115, il valore della presente controversia, calcolato a norma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, è pari ad €. 697,05 e pertanto il contributo unificato dovuto ammonta ad €. 30,00.

Agrigento, li 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL RICORSO ALL'ORIGINALE

Il difensore attesta ai sensi del 3° comma dell'art. 22 D.Lgs 546/1992 che il presente ricorso è redatto in duplice esemplare, il primo conforme all'originale viene notificato al Comune di Palma di Montechiaro – Ufficio Tributi, il secondo conforme all'originale verrà depositato entro il termine di 30 gg. presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, una volta espletata la procedura di reclamo mediazione ai sensi dell'art. 17 bis D.Lgs

546/92, così come introdotto dall'art. 9, lett. l) D. Lgs 156/2015.

Agrigento, li 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Il sottoscritto difensore, Avv. Anna Lisa Riggi, per conto e nell'interesse del signor Cammalleri Angelo, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 25.12.1943, codice fiscale CMMNGL43T25G282J, come sopra rappresentato e difeso, sulla base dei fatti e dei motivi escussi nel ricorso e sopra evidenziati

CHIEDE

che il Comune di Palma di Montechiaro -Ufficio Tributi-, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.


Valore ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: €. 1.457,00 così distinto: €. 697,05 per imposta ed €. 697,05 per sanzione; € 56,63 per interessi; € 5,88 per spese di notifica.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indica il seguente indirizzo: Avv. Anna Lisa Riggi, Via Regione Siciliana n. 3, 92100 Agrigento (AG); PEC: annalisariggi@avvocatiagrigeno.it; Telefono: 0922 – 602074; cell. 3480389609.

Si allegano i documenti, come da separato indice, richiamati nel ricorso.

Agrigento, 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



Tributi

COPIA

CON. LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

E ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 17-BIS D.LGS N. 546/1992

Il Sig. CAMMALLERI ANGELO, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 25.12.1943, codice fiscale CMMNGL43T25G282J, residente in Palma di Montechiaro (AG), via Madonna Alotto n.7, rappresentato e difeso per procura conferita a margine del presente atto dall' Avv. Anna Lisa Riggi, codice fiscale RGGNLS72M64AO89Q, (tel. 0922-602074, fax n. 0922-602074, PEC annalisariggi@avvocatiagrigento.it), con studio sito in Agrigento (AG), Via Regione Siciliana 3, presso il quale è elettivamente domiciliata

CONTRO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO – Ufficio Tributi – in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palma di Montechiaro (AG), via Fiorentino n.89.

PER L'IMPUGNAZIONE

dell'avviso di accertamento d'ufficio n. 48 del 24.02.2016, notificato in data 04.04.2016 relativo al pagamento IMU per l'anno 2012.

FATTO

Il ricorrente riceveva, in data 04.04.2016, l'avviso di accertamento n. 48 del 24.02.2016 con cui si contestava il mancato pagamento dell'imposta IMU riferito all'anno 2012, per un totale di € 2.290,00 comprensivi di sanzioni e interessi.

Il suddetto avviso, che con il presente atto si impugna integralmente, veniva emesso dal Comune di Palma di Montechiaro – Ufficio Tributi – relativamente all'**Area fabbricabile 71339**, individuata catastalmente al Foglio di mappa n. 29, **particella 654**, all'Area fabbricabile **61900**, individuata catastalmente al Foglio di mappa n. 29, **particella 753**.

Nomino mio procurator difensore nel presente giu e in quelli eventuali impugnazione, opposizion esecuzione, l'Avv. Anna Riggi, eleggendo domi presso il suo studio Agrigento, Via Regi Siciliana n. 3. Confer allo stesso difensore ogni ampia facoltà di legge iner al mandato alle liti, compi quella di chiamare terzi causa, proporre doma riconvenzionali, propo istanza ai sensi dell'art.17- D.L.gs. n. 546/92, transig conciliare, rinunciare agli e accettare rinunce e fe sostituire occorrendo. In ossequio al D.Lgs. 196/20 dichiaro di avere ricevi rituale informativa trattamento dei dati conferit prendo atto che pres l'archivio dello studio so raccolti dati che riguarda unicamente il cliente utilizzati solo ai fini del svolgimento dell'attivi professionale inerente mandato. Con la firma del presente procura autorizz altresì l'Avv. Riggi trattamento di tutti i da sensibili utili allo svolgimento del presente incarico.

Luanna Riggi

Vera ed autentica la superiore firma
Avv. Anna Lisa Riggi

Anna Lisa Riggi

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale

TIPO - E

PROT. N. 0019731
del 03/06/2016



Tanto premesso in fatto, con il presente ricorso il signor Cammalleri Angelo, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per i seguenti

MOTIVI

1. Nullità dell'avviso di accertamento per mancata comunicazione preventiva alla notifica dell'avviso di accertamento e/o sanzioni illegittime.

Il ricorrente non ha mai avuto notificata preliminarmente la variazione di destinazione d'uso da terreno agricolo ad area fabbricabile, ne consegue che la irrogazione della sanzione per omessa denuncia si palesa manifestamente illegittima ed arbitraria, e perciò degna di annullamento, travolgendo tale vizio inevitabilmente l'atto impugnato.

Di conseguenza, l'operato dell'Amministrazione, che ha omesso di comunicare preventivamente la variazione di destinazione, non è stato improntato a principi di correttezza e legalità, non permettendo di conoscere gli atti e documenti in possesso della stessa amministrazione per i quali si procedeva alla variazione di cui sopra. (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. 24 gennaio 2007 n. 1540).

Ed inoltre, va evidenziato che il ricorrente anche per gli anni a seguire e precedenti (2010, 2011, 2013) ha avuto notificati avvisi di accertamento aventi il medesimo oggetto (omessa denuncia) .

Pertanto, trattandosi di violazioni dello stesso tipo riferite a periodi di imposta diversi, andava applicato comunque il principio della continuazione di cui al comma 5 dell' art. 12 del D. Lgs. 472/97. Ciò non è avvenuto nel caso de quo.

Le sanzioni irrogate violano il "principio della non ultrattività della sanzione", trattandosi infatti, così facendo di un "cumulo materiale" e non del "cumulo giuridico" previsto invece dal nuovo impianto sanzionatorio voluto dal legislatore con l'art. 12 del D.L.gs. 472/97, che prevede un'unica sanzione, congruamente maggiorata, in armonia quindi con quanto previsto dall'art.3 dello stesso decreto (*favor rei*).

2. Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione in violazione dell'art. 7 della Legge n.212/2000 Statuto del Contribuente e dell'art. 1 co. 162 della Legge n. 296/2006.

L'art. 7 della Legge n.212/2000 – lo statuto del Contribuente- dispone che: “*Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama*”.

Tale obbligo è ribadito dall'art. 1, co.162 della Legge n.296/2006 che recita: “*Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale*”.

Contrariamente al disposto di legge, l'avviso che si impugna è carente di qualsiasi tipo di motivazione specifica, relativa alla reale situazione del contribuente e lo stesso atto fa esclusivo riferimento a premesse infondate, ciclostilate, contraddittorie, assolutamente non afferenti al caso di specie e, dunque prive di qualsivoglia riscontro.

Primariamente, va rilevato che l'atto in sé reca una profonda contraddizione perché se da un lato asserisce a pag. 1 la presenza della dichiarazione “*Vista la dichiarazione presentata dal contribuente*”, dall'altro - sempre nella stessa pagina- si contraddice affermando l'esatto opposto: “*Accertato che il contribuente in indirizzo non ha presentato la dichiarazione/denuncia relativa all'immobile*”.

Delle due l'una: le due affermazioni sono inconciliabili.

Ciò rende evidente la assoluta carenza e mancanza di idonea motivazione, che rende l'atto irreversibilmente nullo.

Ogni atto tributario infatti deve permettere al contribuente di conoscere

chiaramente la natura e l'ammontare della pretesa.

Tale funzione viene assolta dall'obbligo di motivazione.

"...l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in modo tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa" (cfr. Cass. Sez. trib. 21564/2013).

Sotto altro profilo, l'avviso di accertamento, oltre ad essere carente di motivazione, richiama la deliberazione del C.C. n.30 del 21.05.2014, ed altra documentazione non precisata, omettendo tuttavia di allegarla né integralmente né parzialmente o anche solo riportando il contenuto, incorrendo così nella violazione del combinato disposto degli art.7 della legge 212/2000 e dell'art.1, comma 162, L.296/2006 .

La mancata allegazione della deliberazione consiliare de qua non consente perciò stesso al ricorrente di assumere una adeguata difesa.

Anche il riferimento ai dati forniti dal Ministero, alla documentazione giacente presso l'Ufficio Tributi, ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e a quelli del Concessionario della Riscossione è generico ed assolutamente privo di riscontro documentale ed allegazione.

Ciò rende l'atto irreversibilmente, nullo ed illegittimo.

Incomprensibile risulta altresì la base di calcolo effettuata per procedere alla liquidazione dell'imposta e della sanzione che viene irrogata nella misura del 100% .

Anche sotto questo profilo l'atto è illegittimo e merita di essere annullato.

3.Nullità dell'avviso di accertamento per mancata indicazione di tutti gli strumenti di difesa previsti a tutela del contribuente così come prescritto dall'art. 7 comma II lett. b) della Legge n. 212/2000 statuto del contribuente.

L'art. 7 lettera b) della Legge n. 212/2000- Lo statuto del Contribuente- dispone che al fine di garantire una chiara lettura dell'atto amministrativo, lo stesso deve

indicare tutti gli strumenti di difesa che la legge pone a favore del cittadino che viene investito da un avviso di accertamento.

Nel caso di specie il regolamento del Comune di Palma di Montechiaro all'art.19 comma 2 prevede che: *“ Sono altresì applicati secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.218 e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme”*.

Quindi il contribuente ha la facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione affinché possa definire in contraddittorio le imposte dovute, in modo da evitare l'insorgere di una lite tributaria, sicuramente più onerosa per lo stesso contribuente.

L'atto di accertamento emesso dal Comune di Palma di Montechiaro, oggetto del presente ricorso, non prevede tale forma di tutela, quindi al contribuente viene tolta la possibilità di proporre, in sede di adesione, le proprie motivazioni precludendo così una forma di tutela prevista a favore dello stesso, peraltro come disciplinato dallo statuto del contribuente.

La mancata indicazione, nell'avviso di accertamento di tale strumento viola l'art 6 della legge 212 e pertanto deve ritenersi nullo e/o annullabile.

4.Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza del presupposto oggettivo del tributo art. 1, art. 5 del d. lgs. 504 /92.

Secondo l'art. 1 d. lgs. 504/92, co 2: *“presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili...”*, quindi ai fini dell'assoggettamento all'ICI la sussistenza del presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati o aree fabbricabili.

Nel caso di cui si tratta, il Comune di Palma di Montechiaro ha sottoposto a tassazione l'area in questione, basandosi sulla avvenuta adozione del piano regolatore generale e, quindi, sul principio di *“potenzialità edificatoria”*, ovvero su di una proiezione futura che non tiene conto del *“valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione”*, come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92, ma solo di una mera astratta potenzialità, di cui, però, non c'è traccia nelle norme di riferimento.

Invero, la potenzialità edificatoria è un concetto astratto e disancorato dalla realtà.

Nel caso che qui interessa, va detto che il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del Comune di Palma di Montechiaro, che ha incluso il terreno di che trattasi nella Zona "C1" – Aree di espansione urbana, è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'1 aprile 2005.

Il P.R.G. ed il regolamento edilizio sono stati approvati con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'8 febbraio 2007, pubblicato nella G.U.R.S. Parte Prima del 20 aprile 2007 n. 17, che si produce.

Il decreto di approvazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, e l'art. 23 del Regolamento Edilizio Comunale, cui rimanda, subordinano l'edificazione nelle Zone "C1" – Aree di espansione urbana – dove, come detto, ricade il terreno interessato, all'approvazione *"di piani esecutivi estesi all'intera porzione di zona territoriale omogenea C1 delimitata da strade o aree a diversa destinazione, ovvero ad ambiti di più ridotta dimensione, sempre che il Consiglio accerti, in sede di approvazione, la mancanza di pregiudizio per i proprietari delle aree residue all'interno dell'isolato"*.

Il predetto articolo stabilisce, fra l'altro, che *"all'interno del piano esecutivo, oltre agli eventuali spazi per la viabilità, dovranno reperirsi spazi relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura di 12 mq per ogni ottanta metri cubi di costruzione."*

Allo stato, malgrado siano già trascorsi oltre undici anni dall'adozione del P.R.G., e nove dalla sua approvazione, il necessario piano esecutivo non è stato approvato, e non per inerzia del ricorrente.

Conseguentemente nei terreni di che trattasi non è possibile edificare, per cui fino all'approvazione del piano per gli stessi va mantenuta la destinazione d'uso agricola esistente alla data di adozione del P.R.G.

Peraltro effettivamente il terreno, come risulta in maniera inequivocabile dall'allegata documentazione fotografica ed aereofotogrammetrica, è utilizzato per fini agricoli.

Malgrado ciò, però, il Comune ha proceduto ad accertare la tassabilità dell'area come edificabile semplicemente in conseguenza dell'adozione del P.R.G., effettuata dal Consiglio Comunale nel 2005, ed approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica nel 2007.

Il Comune, quindi, ha richiesto il pagamento dell'imposta a seguito della semplice

qualificazione del terreno di che trattasi come edificabile sulla base dello strumento urbanistico generale.

Non può non evidenziarsi, però, che, nonostante siano passati ormai più di 11 anni dall'adozione del P.R.G., e 9 dalla approvazione da parte dell'Assessorato Regionale, il Comune non ha ancora oggi provveduto ad approvare il piano esecutivo, condizione "sine qua non" per utilizzare il terreno in questione quale area edificabile, secondo la destinazione riconosciutagli dal P.R.G..

E' di tutta evidenza che tale situazione di fatto ha eliso le potenzialità edificatorie del terreno, che, a causa della mancata approvazione del piano esecutivo, nel 2012 non poteva essere utilizzato a fini edificatori, come, peraltro, non lo può essere a tutt'oggi.

Il Comune, pertanto, pretende di sottoporre il terreno, che per i motivi anzidetti solo sulla carta avrebbe una potenzialità edificatoria, ad una imposta sostanzialmente non dovuta ed, invero, assolutamente eccessiva.

Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione precisando che, in materia di ICI, il prelievo fiscale di un terreno edificabile che non ha ancora ultimato tutta la procedura di approvazione per diventare effettivamente tale, non può essere paragonato ad un terreno edificabile già perfetto. (Cass. Civ., SS.UU. del 28/9/2006 n. 25506).

L'atto impugnato invece non ha considerato la reale capacità contributiva dell'area edificabile posseduta in quel determinato anno di imposta, di fatto praticamente inedificabile per mancanza dei relativi strumenti urbanistici attuativi, mancanza che inevitabilmente incide come elemento di valutazione, ovviamente al ribasso, del "valore in comune commercio" delle aree fabbricabili, atteso che, come detto, il terreno in questione non era in concreto sfruttabile dal punto di vista edificatorio. Inoltre deve sottolinearsi che il Comune ha fatto genericamente riferimento ad una stima del valore venale medio delle aree ricadenti nella zona urbana che interessa il terreno in questione, senza provvedere, però, ad alcun accertamento specifico, limitandosi, invece, in sede di determinazione del valore venale delle aree edificabili, avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 21/5/2014 modificata ed integrata con delibera n. 79 dell' 11/12/2014, che si allega, a stabilire che i terreni delle "Zone C1 - Aree di espansione urbana - Semicentrale/ZONA A VALLE DELLA VIA CARLO MARX - CONTRADA

ORTI LA CORSA – CONTRADA BRANCATELLO”, hanno un valore venale di € 81,00/mq per le aree urbanizzate e di € 59,00/mq per quelle non urbanizzate.

Inoltre, come rilevasi dalla pag. 10 del foglio1 allegato alla delibera n. 79/2014, che si produce, tali valori sono stati determinati attribuendo al suolo edificabile un valore pari al 15% del valore edificabile realizzabile, a sua volta determinato sulla base di un valore dell' edificato di € 800,00 mq. secondo data base OMI.

Invero, per come evidenziato dalla allegata perizia giurata a firma dell'Arch. Giovanni Spitali, *“sostanzialmente sulla base di due dati assolutamente generici, valore dell'edificato (€ 800,00) ricavato dal data base OMI, che non trova però riscontro con i reali prezzi di mercato relativi alla zona in cui si trova il terreno, e che da informazioni assunte con gli operatori locali del mercato immobiliare è di € 300,00/400,00, e percentuale di incidenza del suolo edificabile sull' edificato (15%), priva di riscontro oggettivo, si sono determinati due soli valori per l'intera zona, differenziandoli esclusivamente rispetto alla esistenza o meno delle opere di urbanizzazione, addirittura senza specificare se primarie e/o secondarie”*.

Ma vi è di più.

Tali valori, come è espressamente indicato nella esplicitazione della zona che interessa, sono stati determinati per *“le aree, localizzate nelle immediate adiacenze della città consolidata, prevalentemente già classificate zona C dal previgente Piano ed in buona misura già interessate da piani di lottizzazione approvati o in itinere approvativo”*.

Come prima detto, per il terreno del ricorrente ad oggi non sussiste nessuna di tali condizioni.

Tale stima, quindi, per come evidenziato dalla perizia giurata allegata a firma dell'Arch. Giovanni Spitali, si caratterizza per la sua assoluta genericità ed inconducenza rispetto alla effettiva determinazione del valore del terreno di che trattasi.

Infatti, la assoluta genericità del criterio adottato, tenuto conto che il territorio comunale è stato suddiviso in amplissime zone non riconducibili ad una intrinseca unitarietà, impedisce, alla radice, che possano essere prese in considerazione le caratteristiche proprie dei singoli terreni, né gli eventuali oneri per i lavori di

adattamento o, nel caso in specie, per opere di urbanizzazione, prevedendo un identico prelievo fiscale per beni immobili con caratteristiche e valori ben diversi l'uno dall'altro.

Il procedimento utilizzato viola le modalità di determinazione del valore che deve, invece, tenere conto di precisi criteri di stima sia analitici che comparativi, oltre che, della particolarità di ogni singolo lotto, allo stato non determinabile.

Infatti il piano esecutivo, ai sensi delle norme tecniche di attuazione, che si allegano, deve prevedere, oltre agli spazi per la viabilità, il reperimento di spazi relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura di 12 mq per ogni ottanta metri cubi di costruzione.

Ne consegue che solo dopo l'approvazione del piano esecutivo si avrà contezza di quale parte di quelle aree sarà destinata all'edificazione e quale, invece, alle opere di urbanizzazione.

Pertanto la mancanza del piano esecutivo, oltre a comportare la inutilizzabilità immediata a scopo edificatorio, non consente di determinare con la dovuta ponderazione la superficie effettivamente utilizzabile a fini edificatori, e conseguentemente fissare con la migliore approssimazione possibile il valore delle aree di che trattasi.

Ne deriva che l'imposta pretesa è illegittima e va annullata.

5.Nullità dell'avviso di accertamento per illegittima determinazione del valore dell'area; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 212/2000 (statuto del contribuente); degli artt. 52 e 59, comma 1, d.lgs. 446/1997; dell'art. 74 L 342/2000; disapplicazione della delibera n. 30 del 21.05.2014 del Consiglio comunale di Palma di Montechiaro.

Senza recesso dalle sollevate eccezioni e argomentazioni difensive volte ad affermare tra l'altro che non vi è nel caso de quo il presupposto oggettivo del

tributo, per mero tuziorismo difensivo, si osserva che la determinazione del valore venale del bene effettuato dall'Ufficio è illegittima ed arbitraria sotto altro profilo.

Il valore determinato dal comune di Palma di Montecchiario è assolutamente incongruo, e, conseguentemente l'iter dell'amministrazione comunale per determinare in € 59/mq il valore del terreno ricadente nel foglio 29, particelle 654 e 753, illegittimo e contraddittorio.

Infatti, come rilevasi dalla nota prot. n. 9784 dell' 11 maggio 2007, allegata alla perizia giurata, con determinazione del Dirigente U.T.C. n. 124 del 26/4/2007, **l'indennità offerta** per la cessione volontaria di mq. 383 occupati per il completamento della strada vicinale Corsa Brancatello, ricadente nel foglio 29, particella 646, dalla quale derivano le particelle 654 e 753, **è di complessivi € 3.651,41**, per un valore, quindi di **€ 9,53/mq (€ 3.651,41 : mq. 383)**, pari a circa **il 16% del valore di € 59,00 determinato, invece, ai fini delle imposte oggi pretese.**

Non si comprende invero la profonda dissonanza tra le due valutazioni, stante che, poiché dal 2007 ad oggi le condizioni non sono variate (se non in *peius*), il valore del terreno avrebbe dovuto essere determinato nella stessa misura di quello pagato per la cessione volontaria sopra specificata e non già essere sestuplicato!

Ma vi è di più.

Le delibere approvate dal consiglio comunale nel 2014 prevedono una efficacia retroattiva all'anno 2012, in violazione dell'art. 3 della legge 212/2000 e dell'art. 59, comma 1, d.lgs. 446/1997, il quale nell'attribuire ai Comuni una potestà regolamentare nella materia di determinazione dei valori delle aree edificabili, richiama espressamente l'art. 52 D.lgs. 446/1997, con il quale viene disposto che il regolamento non ha effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata adottata la delibera.

“Nessuna norma o principio può, infatti, giustificare l'applicazione della rendita agli anni d'imposta in contestazione sulla base di un'applicazione retroattiva - non prevista - dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000, il cui primo comma stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2000, "gli atti comunque attributivi o modificativi

delle rendite catastali...sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione" (Cass. Sez. tributaria, 26 gennaio 2005, n. 1576)

Ne consegue la illegittimità dell'applicazione retroattiva all'anno 2012 dei valori determinati dal regolamento.

Quindi si chiede, ai sensi dell'art. 7, comma 5, d. lgs 546/1992, la disapplicazione della delibera n. 30 del Consiglio comunale di Palma di Montechiaro e di quelle successive di modificazione ed integrazione in relazione alla controversia de qua, con conseguente annullamento della pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento impugnato.

Tanto premesso e considerato, il signor **Cammalleri Angelo**, ut supra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che codesta **On.le Commissione Tributaria Provinciale adita**

Voglia con propria ordinanza disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47, D.Lgs. n. 546/1992, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

- In via principale, accogliere il ricorso e conseguentemente annullare l'atto impugnato per i motivi meglio esposti in narrativa;
 - in subordine, disporre la disapplicazione della delibera n. 30 del 21.05.2014 del Comune di Palma di Montechiaro e di quelle ad essa successive ed integrative, ritenendo e dichiarando per l'effetto la nullità dell'avviso di accertamento impugnato;
 - in ulteriore subordine rideterminare il valore dell'area e/o applicare il principio della continuazione di cui al comma 5 dell' art. 12 del D. Lgs. 472/97;
 - con vittoria di spese.
- Salvo ogni altro diritto.


Si chiede sin da ora che la controversia di cui trattasi, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 546/92, sia discussa in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Avviso di accertamento d'ufficio n. 48 del 24.02.2016 ;
- 2) Perizia giurata a firma dell'Arch. Giovanni Spitali con allegata nota prot. N. 9784 del 11 maggio 2007 (determinazione indennità provvisoria);
- 3) Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 20 aprile 2007 n. 17;
- 4) Delibera C. C. n. 79 del 11 dicembre 2014;
- 5) Copia Piano regolatore Generale Norme tecniche di attuazione.

Agrigento, li 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

Ai sensi dell'art.47 del D.Lgs.n.546 del 1992, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Invero, alla luce degli elementi fin qui esposti, vi sono tutti i presupposti di legge, atteso che sussistono sia il fumus boni juris (motivi di ricorso fin qui dedotti) che il periculum in mora (il provvedimento impugnato causa un danno grave ed irreparabile in quanto determina per il contribuente l'esborso di una somma per lui consistente).

Agrigento, 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



DICHIARAZIONE DI TELEFAX E PEC


Il sottoscritto difensore, C.F. RGGNLS72M64A089Q, dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: annalisariggi@avvocatiagrigno.it e che il proprio numero di telefax è il seguente: 0922602074 e che le comunicazioni di cancelleria possono avvenire ai recapiti sopra specificati.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi del D.p.r. 30.05.2002, n. 115, il valore della presente controversia, calcolato a norma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, è pari ad €. 1.115,27 e pertanto il contributo unificato dovuto ammonta ad €. 30,00.

Agrigento, li 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi




ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL RICORSO ALL'ORIGINALE

Il difensore attesta ai sensi del 3° comma dell'art. 22 D.Lgs 546/1992 che il presente ricorso è redatto in duplice esemplare, il primo conforme all'originale viene notificato al Comune di Palma di Montechiaro – Ufficio Tributi, il secondo conforme all'originale verrà depositato entro il termine di 30 gg. presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, una volta espletata la procedura di reclamo mediazione ai sensi dell'art. 17 bis D.Lgs 546/92, così come introdotto dall'art. 9, lett. 1) D. Lgs 156/2015.

Agrigento, li 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Il sottoscritto difensore, Avv. Anna Lisa Riggi, per conto e nell'interesse del signor Cammalleri Angelo, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 25.12.1943, codice fiscale CMMNGL43T25G282J, come sopra rappresentato e difeso, sulla base dei fatti e dei motivi escussi nel ricorso e sopra evidenziati

CHIEDE

che il Comune di Palma di Montechiaro -Ufficio Tributi-, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: €. 2.290,00 così distinto: €.


1.115,27 per imposta ed €. 1.115,00 per sanzione; € 53,00 per interessi; € 6,00 per spese di notifica.

Per l'invito, al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indica il seguente indirizzo: Avv. Anna Lisa Riggi; Via Regione Siciliana n. 3, 92100 Agrigento (AG); PEC: annalisariggi@avvocatiagrigento.it; Telefono: 0922 – 602074; cell. 3480389609.

Si allegano i documenti, come da separato indice, richiamati nel ricorso.


Agrigento, 01.06.2016

Avv. Anna Lisa Riggi



Letto, approvato e sottoscritto.


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/9/2016, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 22/9/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

